



# COMUNE DI SAMPEYRE

C.A.P. 12020 - Tel. 0175.97.7148 - 97.73.93 - Fax 0175.97.78.24

PROVINCIA DI CUNEO

## ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Ordinanza n. 78  
Prot. 8013

Sampeyre 7 NOV. 2018

### IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 è stata introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della quiete pubblica;

RITENUTO legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi e al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

VISTO l'art.31 del D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214 sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali;

Visti i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8, della legge 25 agosto 1991, n. 287 relativo all'obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione nell'esercizio di apposito cartello ben visibile;

VISTO l'art.50 comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 così come modificato dall'art.8 della Legge 18/04/2017 n. 48

### ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la vigente normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico;

- apertura nella fascia oraria tra le ore 05:30 e le ore 24:00 per il periodo in cui vige l'ora solare, con tolleranza di una ora nella chiusura degli esercizi e di due ore nei fine settimana (venerdì e sabato) e nel periodo natalizio (24 Dicembre / 7 Gennaio) o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;

- apertura nella fascia oraria tra le ore 05:30 e le ore 01:00 dopo la mezzanotte per il periodo in cui vige l'ora legale, con tolleranza di un'ora nei fine settimana (venerdì e sabato) e nel periodo che va dal 1° al 31 agosto o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;

Eventuali proroghe dell'orario di chiusura vanno richieste al Comune ma devono essere sufficientemente motivate.

Gli esercenti dovranno rendere noto per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune.

L' inosservanza all' obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 01,00 dopo mezzanotte durante il periodo estivo (ora legale), riducendo comunque l'emissione sonora dopo la mezzanotte, ed entro le ore 24,00 durante il periodo invernale (ora solare).

I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo - di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

E' VIETATO a tutti i rivenditori di bevande di vendere bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931. A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli art.li 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

### AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo on line del Comune.

**I dipendenti operatori di questo Comune sono incaricati della notifica agli esercizi interessati della presente ordinanza.**

La presente ordinanza viene trasmessa alla locale Caserma dei Carabinieri per quanto di competenza.



IL SINDACO  
(AMORISCO DR. DOMENICO)